



**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**AS 2469**

**Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021**

## **Art. 2**

### **(Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)**

*All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 1, la parola “sentita la” è sostituita dalle seguenti: “previa intesa in sede di”*
2. *Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b bis) previsione di procedure e modalità semplificate di trasmissione dei dati, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni;*

## **Motivazione**

La norma, nel prevedere una delega per la costruzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, rischia di avere un impatto molto significativo sui Comuni, sui quali potrebbero gravare adempimenti procedurali connessi all'assolvimento degli obblighi di comunicazione molto onerosi.

Per tale ragione si ritiene necessario proporre l'inserimento, tra i criteri di delega, di un principio di semplificazione, finalizzato a ridurre al minimo gli oneri in capo ai soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni.

Dal punto di vista procedurale, poi, proprio per il rilevante impatto che la norma delegata rischia di avere sui comuni, si ritiene necessario prevedere che il decreto delegato venga adottato previa intesa in Conferenza Unificata, non essendo sufficiente il mero parere.

## **Art. 4**

### **(Concessioni di distribuzione del gas naturale)**

*All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 1, alla lettera b), le parole: “e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità' di regolazione per energia, reti e ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione” sono soppresse.*
2. *Al comma 1, alla lettera c), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “La verifica degli scostamenti VIR-RAB deve essere effettuata con riferimento all'intero impianto soggetto a trasferimento in proprietà al gestore subentrante e non alle singole quote parti dei soggetti proprietari.”*
3. *Al comma 2, le lettere a), b) e c) sono soppresse e sostituite con le seguenti parole: “non risulti superiore alla percentuale del 15 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento.” Conseguentemente all'articolo 15 del decreto legislativo n. 164/2000 smi, al comma 5, le parole “10 per cento” sono sostituite con le seguenti: “35 per cento”.*
4. *Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:*

“2 bis. Il gestore aggiudicatario delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all’articolo 46-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, corrisponde annualmente agli Enti concedenti o alle società patrimoniali dei medesimi, titolari degli impianti o di porzioni di essi, la remunerazione del relativo capitale investito netto, nonché le corrispondenti quote di ammortamento. Resta fermo, altresì, il riconoscimento degli oneri di cui all’articolo 8 e all’articolo 13 del decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 e s.m.i. ed a quanto offerto in sede di gara”

### **Motivazione**

L’emendamento **di cui al punto 1** è necessario al fine di eliminare il richiamo al provvedimento dell’ARERA che ritarderebbe ulteriormente le procedure, anche alla luce del poco chiaro richiamo ad un “accordo” con la nuova disciplina che l’Autorità dovrebbe stabilire entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge sulla concorrenza. Ciò determinerebbe un ulteriore blocco delle procedure, almeno per i 3 mesi indicati nel provvedimento che sicuramente saranno insufficienti per l’adempimento previsto, che non si ritiene necessario.

Le modifiche di cui al **punto 2** sono necessarie al fine di garantire la verifica degli scostamenti sull’intero perimetro dei cespiti lasciando ai comuni la ripartizione. E’ necessario chiarire che la verifica dello scostamento VIR-RAB debba essere fatta per l’intera località e non per le singole quote parti.

In relazione **al punto 3**, la proposta è necessaria affinché l’innalzamento dei valori soglia di scostamento VIR-RAB determini un minor invio di documentazione all’ARERA, con un considerevole snellimento dei tempi di gara. Ne deriva una maggiore ed ulteriore flessibilità con rapidità di avvio delle gare. Pertanto, è necessario eliminare ulteriori riferimenti puntuali rispetto alle percentuali come fissate dalla nuova norma, ma disporre direttamente l’innalzamento delle percentuali generali di scostamento fra i valori VIR-RAB, permettendo così di attivare la preziosa deroga tramite certificazione di terzi, come proposto nell’emendamento.

La modifica **di cui al punto 4** è necessaria al fine di specificare il riconoscimento degli ammortamenti per reti e impianti di proprietà comunale o delle loro patrimoniali, ponendo così fine ad una annosa questione interpretativa che danneggia e penalizza gli enti locali depauperando i cespiti di proprietà pubblica e che in molti casi determina il blocco delle gare d’ambito.

## **Art. 5 (Grandi derivazioni idroelettriche)**

*Sopprimere l’articolo.*

### **Motivazione**

Sul tema delle concessioni idroelettriche, alla luce della situazione normativa attuale estremamente complessa con competenze miste e norme regionali, date le ricadute in

termini ambientali, economici e di sicurezza che esse producono sui territori e il peso che la produzione da idroelettrico riveste sul complesso energetico rinnovabile, è necessario un ragionamento complessivo della materia all'interno di un quadro organico normativo sulla strategia nazionale di transizione energetica. È inoltre fondamentale che si valuti anche la possibilità di inserire tali impianti all'interno di un modello diverso di gestione, basato sui fabbisogni energetici della comunità locale, in modo da garantire una migliore aderenza al territorio e una sostenibilità degli stessi. Inoltre non è chiaro come l'obiettivo legato al rispetto del principio di concorrenza – in questo caso per Anci subordinato ai fabbisogni e specificità locali e alla tutela di territorio e risorsa – si relazioni con la procedura di VIA e cosa si intenda con la fattispecie della “rinegoziazione”. Appare poco chiaro anche il regime fiscale da applicare.

Inoltre in settori ad esso assimilabili a causa dell'assenza dei decreti attuativi sulle misure compensative e sugli oneri concessori abbiamo riscontrato criticità notevoli, che hanno messo in pericolo i bilanci dei Comuni.

Crediamo infatti che mai come in questo caso un modello a prevalenza pubblico sia vincente: vi sono tanti esempi che si avvicinano a tale fattispecie, come quello del Trentino, con 20 concessioni di cui due a scavalco con il Veneto, 39 centrali con una produttività di 3600 gigawatt annui. Tre società Hydro Dolomiti, Dolomiti Edison e Primiero Energia, con un ruolo maggioritario del pubblico, modello che su questa tipicità di attività ha funzionato bene, assicurando al Trentino ricadute e importanti risorse quantificabili in circa 100 milioni annui.

## **Art. 6 (Delega in materia di servizi pubblici locali)**

*All'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:*

- 1.** *Al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:  
“a-bis) distinzione della disciplina applicabile ai servizi di interesse generale di cui alla lettera a) da quella relativa ai servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in base al principio di proporzionalità e all'industrializzazione dei singoli settori;”*
- 2.** *Al comma 2, alla lettera d) le parole: “anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e” sono soppresse e sostituite dalla seguente: “mediante”.*
- 3.** *Al comma 2, le lettere f) e g) sono soppresse.*
- 4.** *Al comma 2, le lettere h) e i) sono soppresse.*
- 5.** *Al comma 2, la lettera n) è soppressa.*
- 6.** *Al comma 2, la lettera v) è soppressa.*
- 7.** *Al comma 3, le parole: “, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere d) e o) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q), r), s), t), u), v), z), dello stesso comma 2.”, sono soppresse.*

## Motivazione

La proposta di cui **al punto 1**, mira a introdurre una distinzione, della quale il legislatore delegato dovrà tener conto in sede di esercizio della delega, tra i servizi di interesse generale e i servizi di interesse economico generale a rete. Tale distinzione si rende necessaria stante la diversità degli assetti organizzativi e regolatori che intercorre tra le due fattispecie. I principali SIEG a rete, e segnatamente i servizi idrici, ambientali e energetici, si differenziano dalla generalità dei SIG per una serie di peculiarità: sono sottoposti alla regolazione di autorità indipendenti; sono gestiti da imprese che in molti casi hanno dimensioni e fatturato rilevanti, operano sovente su ambiti territoriali estesi e sono caratterizzate da un'organizzazione industriale (anche in considerazione della complessità dei processi che sono chiamate a governare). È quindi necessario introdurre una disciplina tesa a valorizzarne adeguatamente le peculiarità, scongiurando in tal modo l'applicazione lineare e indiscriminata di norme che potrebbero comprometterne l'operatività e la competitività sui mercati di riferimento.

L'emendamento di cui **al punto 2** è necessario in quanto un ulteriore intervento sulle normative settoriali rispetto agli ambiti territoriali sarebbe alquanto critico. Infatti solo adesso sono in fase attuativa le già complesse norme, continuamente modificate nel corso degli anni ed adesso stabili.

La modifica **di cui al punto 3**, si rende necessaria poiché la delega richiama, alla lettera f), per gli affidamenti in house, sopra soglia comunitaria un principio già presente con una specifica norma in vigore, valevole a prescindere dall'imposto, l'articolo 192 comma 2 del Codice dei Contratti. L'introduzione attraverso il principio di delega di una ulteriore disciplina di sfavore nei confronti di un modello di gestione del servizio pubblico di interesse economico generale, non appare opportuno rispetto al quadro di regole del diritto comunitario in materia. Per quanto attiene la lettera g) invece, inserisce l'obbligo del parere dell'antitrust per gli affidamenti in house, attivando così una procedura farraginoso, complessa ed amministrativamente onerosa, tale da renderla impraticabile. La disposizione prelude all'introduzione, in maniera surrettizia ed artificiosa, di una procedura – da declinare poi nel decreto delegato – sostanzialmente legata alla prova del fallimento del mercato. Ciò appare precludere al richiamo, di fatto, alle norme di cui all'articolo 4 del dl 138/2011, decadute a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 198/2012. Tra l'altro è utilizzato il termine "tempestivamente", che si presta a molteplici interpretazioni. Si ritiene invece fondamentale, alla luce del contesto storico di riferimento, evitare la sproporzionata penalizzazione dell'affidamento in house di un servizio di interesse economico generale. Infine, il richiamo alla razionalizzazione della disciplina sulla trasparenza sugli affidamenti in house appare avulso dal contesto dell'obbligo di trasmissione, pertanto non se ne comprende l'inclusione in tale fattispecie inerente gli obblighi verso l'AGCM. I principi enunciati appaiono in netto contrasto con la volontà di semplificazione finora perseguita dal Governo e pertanto vanno eliminati.

L'emendamento di cui **al punto 4** è necessario in quanto il principio di delega richiamato alla lettera h) appare eccessivamente restrittivo e sostanzialmente impraticabile. Tra l'altro tali indicazioni dovrebbero essere già chiarite dalla motivazione addotta per l'autoproduzione del servizio, quindi a monte della procedura. Non si comprende l'ulteriore specifica sul monitoraggio dei costi sono in questi ultimi casi. La lettera i), invece, prevede una specifica rispetto all'articolo 20 del TUSP. In realtà il d. lgs. 175/2016 prevede già che nella revisione periodica il mantenimento della società vada giustificato. Per le dismissioni *ex lege* poi, sono già previsti – nel medesimo TUSP – vincoli stringenti rispetto al fatturato ed ai risultati di esercizio delle società.

La proposta **di cui al punto 5** è rilevante in quanto il settore idrico, si trova in una delicata fase di completamento per l'adeguamento alle disposizioni in materia di gestione unica d'ambito, con non poche criticità. Inoltre, è regolato dall'ARERA, pertanto andrebbe evitato un ulteriore nuovo intervento normativo, soprattutto alla luce dell'avvio attuativo del PNRR per progetti sulle perdite idriche.

Anche il settore dei rifiuti è un una delicata fase di attuazione ed inoltre anch'esso è un regolato dall'ARERA.

Su entrambi i settori, tra l'altro, intervengono anche specifiche normative regionali che sarebbero da rivedere rispetto all'attuazione delle delega con conseguente messa in discussione delle attività condotte e delle situazioni consolidate.

L'emendamento **di cui al punto 6**, è necessario poiché appare assolutamente impraticabile agire retroattivamente per l'adeguamento degli affidamenti *in house*, già in essere alla nuova disciplina che si introdurrà con i decreti legislativi. Ciò oltre a creare gravi ripercussioni sull'operatività dei servizi pubblici locali con conseguenze sui cittadini sfocerebbe, sicuramente in molteplici contenziosi.

La modifica proposta **al punto 7** è assolutamente necessaria al fine di ripristinare l'intesa in Conferenza Unificata sull'intero provvedimento e non solo su una parte. Ciò in quanto la delega incide significativamente sugli enti locali sia in relazione ad aspetti amministrativi che economico gestionali nonché, in maniera drastica sull'autonomia locale stessa. Pertanto, l'emendamento è volto al rispetto dei principi costituzionalmente orientati e sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 relativa proprio all'esercizio di alcune precedenti deleghe, anche in materia di SPL, dichiarate illegittime proprio nella parte in cui, pur incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedono che i decreti attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è quella dell'intesa, bensì quella del semplice parere.

#### **Art. 7**

#### **(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)**

*Al comma 5, sostituire le parole “si applicano ai fini della ripartizione delle risorse stanziare a partire dall'esercizio 2022”, con le seguenti parole “si applicano dopo 24 mesi dal termine dichiarato dello stato di emergenza sanitaria, in particolare a partire dai due esercizi successivi rispetto tale condizione”.*

#### **Motivazione**

Si propone di prevedere l'apertura al mercato del settore con procedure di evidenza pubblica dopo 24 mesi del termine dello stato di emergenza, che vede compromesso certamente tutto il 2023. In tale direzione l'applicazione dell'art. 27 e delle decurtazioni possono essere previste relativamente a due esercizi successivi il termine dello stato di emergenza. Anci concorda con la direzione ma è evidente che oggi non ci siano gli elementi di mercato per aprire alla concorrenza.

#### **Art. 8**

#### **(Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)**

*All'art. 8, comma 3, sostituire le parole “sentita la Conferenza Unificata” con le parole “previa Intesa in sede di Conferenza Unificata”*

### **Motivazione**

Si chiede che il decreto delegato preveda l'Intesa in Conferenza Unificata.

### **Art. 10**

#### **(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)**

*All'articolo 10, al comma 1, alla lettera a), i punti 1) e 2) sono soppressi.*

### **Motivazione**

Le norme in questione – modificando l'articolo 5 del d.lgs. 175/2016 - inseriscono il parere della Corte dei Conti, sezioni riunite, sulla sostenibilità finanziaria e su efficienza, efficacia ed economicità rispetto alla motivazione sul mantenimento o costituzione delle società da parte delle amministrazioni interessate, di cui alla deliberazione dei medesimi enti. Tale fattispecie costituisce una ingerenza sulle scelte amministrative locali nonché un aggravio procedurale rilevante che protrae la tempistica per la costituzione, il mantenimento di società ovvero l'acquisto di quote o azioni da parte dell'amministrazione.

Di conseguenza poi, si va ad oberare il lavoro della Corte dei Conti che deve esprimersi entro 60 gg. senza nulla dire rispetto al silenzio assenso, in quanto il parere avrebbe un peso rilevante rispetto ad un ipotetico danno erariale. La norma appare eccessivamente restrittiva, onerosa e critica per gli enti locali, pertanto va soppressa.

### **Art. 22**

#### **(Norme in materia di servizi postali)**

*All'art. 22, comma 1, alla fine del primo periodo dopo le parole "evoluzione dei mercati e delle tecnologie" aggiungere le seguenti parole: "tenendo comunque conto di quanto previsto dal comma 1 per le situazioni particolari ivi descritte".*

### **Motivazione**

L'emendamento si rende opportuno per evidenziare ed aggiornare, anche rispetto all'evoluzione dei mercati e delle tecnologie, quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs n.261/1999 che assicura la fornitura permanente del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese in tutti i punti del territorio nazionale, aspetti particolarmente sentiti in molti piccoli Comuni.

### **Art. 23**

#### **(Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale)**

*All'articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:*

1. *Al comma 1:*

- *dopo la lettera c), è inserita la seguente: c bis) definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura;*
- *alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, individuando gli effetti della presentazione della comunicazione e i poteri esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo”;*

2. *Al comma 3, le parole “parere e, per i profili di competenza regionale,” sono soppresse.*

### **Motivazione**

La norma appare sicuramente utile e necessaria per proseguire il lavoro già intrapreso a partire dalla legge delega n. 124/2015, nell'ottica di una maggiore liberalizzazione e, contestualmente ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private.

Si ritiene tuttavia necessario, per rafforzare l'opera di standardizzazione e quindi dare maggiori certezze agli operatori economici e alle stesse amministrazioni, proporre l'inserimento, tra i criteri di delega, di un principio che consenta di proseguire il lavoro di adozione della modulistica standardizzata e unificata per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni, attraverso gli accordi in sede di Conferenza unificata.

In secondo luogo, appare necessario introdurre un principio di delega che guidi il legislatore delegato nella definizione degli aspetti procedurali tipici della “comunicazione preventiva”, relativamente agli effetti della presentazione della stessa, ai poteri eventualmente esperibili dalla Pubblica amministrazione in fase di controllo e ai profili di distinguo rispetto al regime amministrativo della SCIA.

Dal punto di vista procedurale, poi, proprio per il rilevante impatto che la norma delegata ha sui Comuni, in quanto destinatari, attraverso i SUAP, di tutte le istanze che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, si ritiene necessario prevedere che i decreti delegati vengano adottati sempre previa intesa in Conferenza Unificata, non essendo sufficiente l'intesa limitata ai soli profili di competenza regionale.